

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione;
- Visto** il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 – Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- Visto** la delibera della Giunta Regionale n. 189 del 17/05/2016 e il D.P. n. 3071 del 24/05/2016 con il quale è stato conferito al Dr. Gaetano Cimò l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
- Vista** la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
- Visto** il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Visto** il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che prevede, tra l'altro, disposizioni riguardo all'eliminazione dei sottoprodotti (art. 22 e 23);
- Visto** il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
- Visto** il D.M. del MIPAF 19 dicembre 2000 “*Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio*”.
- Visti** gli articoli 9 e 14 della Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino" che pone in capo alle regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale consentire le fermentazioni e le rifermentazioni, nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;
- Visto** il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- Visto** il decreto ministeriale n. 7407 del 4 agosto 2010, che modifica l'art. 5 del decreto ministeriale n. 5396, recante ulteriori disposizioni applicative dell'utilizzo dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione;
- Visto** il D.D.G. n. 772 del 26/09/2010 relativo all'uso alternativo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione;
- Visto** il D.D.G. n. 2900 del 08/09/2011 che prevede che le disposizioni di cui al D.D.G. n. 772 del 26/09/2010, si applichino “... *nella campagna vitivinicola 2011/2012 e nelle campagne successive*”;
- Vista** la richiesta avanzata dalle Cantine Settesoli s.c.a. di Menfi (AG), datata 22/07/2016 e assunta al protocollo di questo Assessorato il 22/07/2016 al n. 37297, con la quale, in virtù di precise esigenze agronomiche legate all'andamento climatico nel territorio, si richiede l'anticipo del periodo vendemmiale al 25/07/2015, limitatamente alla Cultivar Pinot grigio e per i territori delle province di Agrigento, Trapani e Palermo;
- Vista** la richiesta avanzata dal Consorzio per la tutela dei vini Etna con denominazione d'origine controllata, datata 06/06/2016 e assunta al protocollo di questo Assessorato il 13/06/2016 al n. 30016, con la quale, in virtù di precise esigenze agronomiche legate alle particolari condizioni climatiche e altitudinali del territorio dell'Etna, si richiede il posticipo della data di chiusura del periodo vendemmiale al 30/11/2016 e quella della fine delle fermentazioni al 30/12/2016, limitatamente al territorio della DOC Etna;
- Ritenuto**, per le motivazioni espone nella richiesta di cui sopra avanzata dalla Cantina Settesoli s.c.a. di Menfi (AG), di dovere autorizzare l'anticipo del periodo vendemmiale al 25/07/2015, limitatamente alla Cultivar Pinot grigio e per i territori delle province di Agrigento, Trapani e Palermo;
- Ritenuto** altresì, per le motivazioni espone nella richiesta di cui sopra avanzata dal Consorzio per la tutela dei vini Etna con denominazione d'origine controllata, di dovere autorizzare il posticipo della data di

chiusura del periodo vendemmiale al 30/11/2016, e quella della fine delle fermentazioni al 30/12/2016, limitatamente al territorio della DOC Etna;

Considerato che occorre determinare per la campagna vitivinicola 2016/2017, il periodo vendemmiale e il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, nonché il termine per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali sopra specificate;

per quanto specificato in premessa,

D E C R E T A

Art.1

Periodo vendemmiale

Per la campagna vendemmiale 2016/2017, nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo, il periodo entro cui possono avere luogo le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione della cultivar Pinot grigio, ha inizio il 25 luglio; inoltre, limitatamente al territorio della DOC Etna, le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione terminano entro il 30 novembre 2016. Tale periodo è comunque prorogato al 31 dicembre 2015 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati, che hanno presentato dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del MIPAF 19 dicembre 2000 "*Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio*". Per quanto concerne le rimanenti province del territorio regionale, ai fini della determinazione del periodo vendemmiale, si applica quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Art. 2

Periodo fermentazioni

Per la campagna vendemmiale 2016/2017, il periodo entro cui possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 25 luglio e termina il 30 novembre 2015; limitatamente al territorio della DOC Etna, il termine ultimo del periodo entro cui possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni viene posticipato al 30/12/2016. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari. E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Sono consentite le fermentazioni sino al 31 marzo 2017, per la preparazione dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" per i quali è consentita l'eventuale aggiunta, anche dopo il 30 Novembre di ogni anno di uva appassita al sole, come da disciplinare di produzione.

Art. 3

Detenzione delle vinacce

La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, così come determinato al precedente articolo 1 del presente provvedimento. Fanno eccezione le vinacce ottenute da uve appassite al sole, utilizzate per la produzione dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" la cui detenzione negli stabilimenti è vietata a decorrere dal 30° giorno dal loro ottenimento. Per dette vinacce si applicano le norme sul "ritiro sotto controllo" di cui all'art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali come sostituito dal D.M. n. 7407 del 4 agosto 2010. Gli organi preposti alla vigilanza per la repressione delle frodi sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Assessorato Reg.le Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea.

Palermo, 25 Luglio 2016

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Cimò